



**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E
L'ASL RIETI PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA NELLA RETE FORMATIVA
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA DEL
DIPARTIMENTO MeSVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA**

L'Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, in persona del Direttore Prof. Guido Macchiarelli nato a Roma il 31 maggio del 1959, in prosieguo denominato "Dipartimento MeSVA"

E

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, del Dott.ssa Anna Petti nata a Roma 01/03/1966 - delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Vista la delibera..... del..... del Dipartimento MeSVA dell'Università degli Studi dell'Aquila che su conforme proposta del Consiglio di Area Didattica della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente convenzione

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi dell'Aquila di seguito denominata Università, e l'ASL RIETI per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, l'Università si avvale dell'ASL RIETI per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

a) l'ASL RIETI mette a disposizione dell'Università le proprie strutture (allegato A quale parte integrante), ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa di un

numero totale di 10 (dieci) specializzandi per anno accademico, compatibilmente con le esigenze delle strutture ivi indicate;

b) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale della/o specializzanda/o, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il programma formativo, le attività formative, i compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che la/o Specializzanda/o deve eseguire presso la struttura convenzionata sono concordati dalla Direzione della Scuola con la Direzione sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura stessa.

Durante lo svolgimento delle suddette attività assistenziali presso la struttura convenzionata, l'Azienda garantirà alla/o specializzanda/o la presenza di un tutore, nominato dal Referente dell'Azienda.

Art. 4 - Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi è affidato al tutor dell'Azienda.

La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

ART. 5 - Formazione prevista per gli specializzandi.

La formazione della/o specializzanda/o ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12- 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del DM n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore.

In nessun caso l'attività della/o specializzanda/o è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dalla/o specializzanda/o, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale la/o specializzanda/o di volta per volta espleta le attività assistenziali.

La/o specializzanda/o è tenuta/o a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

La/o specializzanda/o nello svolgimento dell'attività assistenziale è obbligato inoltre all'osservanza dei regolamenti e delle procedure interne dell' Azienda.

Qualora si verificassero, da parte della/o specializzanda/o comportamenti lesivi di diritti o interessi dell' Azienda, quest'ultima può sospendere e interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta al Dipartimento MeSVA.

ART. 6 - Assicurazione

Gli specializzandi ammessi a frequentare le strutture dell' Azienda sono tenuti al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Durante la loro permanenza presso dette strutture, essi saranno assicurati a cura dell'Università contro eventuali infortuni o malattie professionali derivanti da infortuni riportati durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla/o specializzanda/o nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

L'assicurazione per gli infortuni in itinere è a carico della/o specializzanda/o.

L'Azienda garantisce inoltre adeguata copertura assicurativa per i danni derivanti a terzi dalla conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività di formazione, salvo l'utilizzo improprio e/o colpa grave della/o specializzanda/o.

ART. 7 - Sorveglianza sanitaria

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Azienda si impegna ad applicare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

L'Azienda si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dall'Azienda custodito presso quest'ultima in base al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Azienda garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio che la/o specializzanda/o è tenuta/o ad utilizzare secondo le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio formativo.

La/o specializzanda/o dovrà ricevere informazioni relative al preposto, al dirigente e al datore di lavoro, nonché alle altre figure previste espressamente dall' art. 2 del D.Lgs 81/2008 dell'Università, a cui spettano gli obblighi della tutela della sua salute e sicurezza così come declinati dal D. Lgs. 81/2008.

L'Università si impegna a garantire la formazione generale e la formazione specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e all'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii.

L'Azienda garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e la/o specializzanda/o è tenuta/o a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria adottato dall'Azienda.

L'Azienda garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza medica del "personale esposto" a radiazioni ionizzanti eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e la/o specializzanda/o è tenuta/o a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza medica adottato dall'Azienda.

L'Azienda si impegna ad adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di radioprotezione nei confronti degli specializzandi, eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università, per il tramite della Sorveglianza medica, i risultati dei controlli effettuati sugli specializzandi stessi ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 230. Se richiesto dall'azienda il Dipartimento è disponibile a trasmettere copia della documentazione sanitaria già in possesso relativa agli specializzandi in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione, nonché ad eseguire ulteriori esami eventualmente richiesti dall'Azienda.

ART. 8 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

L'Azienda designa la/il Responsabile della struttura UOS Sviluppo Competenze e Formazione dott. Marino Formichetti, la/il Referente autorizzata/o a porre in essere tutti gli atti di competenza dell'Azienda a cui si rende necessario dare esecuzione nei rapporti con la controparte ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione; il tutto nel rispetto del sistema regolamentare interno dell'Azienda.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

L'Azienda e l'Università convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito denominato "Regolamento"), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere, per ambedue le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale l'Azienda e l'Università, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a:

1. adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
2. dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambe;
3. trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

Pertanto anche gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Per la parte di competenza dell'Azienda, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD), nella persona del tutor aziendale che provvederà, inoltre, alla designazione degli specializzandi quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy/Protezione dati di questa Azienda (per richiesta modulo ed eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi a: formazione@asl.rieti.it_tel.0746/279457

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della Privacy, disposizioni di Autorità legittimate da legge) e/o delle istruzioni previste dalla presente Convenzione. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi

(quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.). I dati personali degli specializzandi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge. L'Università si impegna ad ottenere dallo specializzando autorizzato a frequentare le strutture dell'Azienda l'assunzione dell'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni, documenti, dati, etc. di cui lo stesso specializzando potrebbe venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività di formazione. Resta chiaramente inteso che l'Università non potrà procedere all'inserimento nel sito internet di alcun dato riferito alla presente Convenzione se non previa autorizzazione scritta dell'Azienda.

ART. 10 - Codice Etico dell'Azienda

L'Azienda ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito <https://www-asl.rieti.it>

Il Dipartimento MeSVA si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico dell'Azienda, e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Il Dipartimento MeSVA si impegna, inoltre, a segnalare all'Azienda qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale.

La segnalazione dovrà essere indirizzata al

L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l'Azienda di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

ART. 11 - Durata e Recesso

La presente convenzione ha durata di 4 anni accademici con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di rinnovo nelle forme previste per la sua stipula su richiesta dell'Università.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima di ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi ad eccezione dei casi indicati all'art. 5.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione degli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare in via esclusiva la giurisdizione del Tribunale dell'Aquila.

Art 13 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta dal Dipartimento MeSVA. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 14- Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

Dipartimento Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

IL DIRETTORE

Prof. Guido Macchiarelli

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Il Direttore Amministrativo

Dott. Anna Petti
